

PREMESSA

L'informativa sulle misure previste dal DL RILANCIO per le persone fisiche ed i nuclei familiari.

Tutti i link ai suddetti documenti sono riportati in calce alla presente informativa.

COMMENTI AL PROVVEDIMENTO

Art 82 REM Reddito di emergenza

Già annunciato in precedenza e spettante ai nuclei familiari che in conseguenza della emergenza da **coronavirus** hanno subito forti contrazioni del reddito.

Con il Messaggio n. 2131 del 22 maggio 2020 l'Inps ha comunicato **l'apertura della procedura di trasmissione delle domande tramite il sito internet dell'Istituto**

In attesa dell'imminente pubblicazione della circolare applicativa, **è quindi già possibile inviare le domande di Reddito di emergenza dal sito internet dell'Istituto**, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.

La domanda si può inoltrare anche attraverso gli istituti di patronato. Il termine ultimo è il 30 giugno 2020.

Si ricorda che il reddito di emergenza verrà erogato in due quote di importo pari a 400 euro (e aumentati dal moltiplicatore già utilizzato per il reddito di cittadinanza, riguardante le caratteristiche del proprio nucleo familiare, secondo i parametri validi anche ai fini ISEE).

In particolare il REM spetterà ai nuclei aventi i seguenti **requisiti**:

- residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare, **nel mese di aprile 2020**, inferiore ad una soglia di 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, aumentata di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
- un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.

Attenzione va prestata al fatto che **il reddito di emergenza NON spetta al nucleo familiare in cui vi sia un componente che percepisce o abbia percepito altri benefici precedentemente istituiti** per far fronte alla crisi da covid 19 dal decreto-legge n 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero ancora di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge.

Il REM non spetta se nel nucleo familiare vi è un membro che percepisce o ha percepito una indennità tra le seguenti:

- art. 27 indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
- art. 28 indennità lavoratori iscritti alla gestione speciale Ago
- art. 29 indennità dei lavoratori stagionali del turismo e delle terme

Speciale 15 DL 34 RILANCIO – persone

Misure rivolte a persone e famiglie

Sisthema
ADM · ADV · ICT

- art. 30 indennità lavoratori del settore agricolo
- art. 38 indennità lavoratori dello spettacolo

Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

- essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità
- essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5 (dell'articolo 82 in oggetto e cioè l'importo di 400 euro aumentati con il moltiplicatore in base ai requisiti del nucleo familiare);
- essere percettori di reddito di cittadinanza

Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'INPS previa richiesta fatta tramite modello di domanda predisposto dall'Istituto stessa e presentata secondo le modalità che saranno stabilite da una circolare.


Le richieste di Rem possono essere presentate anche presso i centri di assistenza fiscale

Art. 119 – Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Potenziata al **110%**, con riferimento alle spese sostenute **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Il beneficio andrà ripartito in cinque rate annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione (un provvedimento delle Entrate indicherà le modalità attuative) oppure per lo sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione.

In materia di **riqualificazione energetica**, questi gli interventi agevolabili, purché rispettosi di determinati requisiti tecnici (da stabilire) e tali da consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica asseverato da un tecnico abilitato): interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, vale a dire il "cappotto termico" (spesa massima agevolabile: 60mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio); interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microgenerazione (spesa massima: 30mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio); interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microgenerazione (spesa massima: 30mila euro). In presenza di uno di questi interventi, l'aliquota del 110% spetta anche per tutti gli eventuali altri interventi di riqualificazione energetica, come l'installazione di pannelli solari o di schermature solari, la sostituzione degli infissi. Per quanto riguarda gli interventi effettuati da persone fisiche, gli stessi devono avvenire al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione; non fruiscono del maxi ecobonus, gli interventi su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Per quanto riguarda il **sismabonus**, la detrazione è elevata al 110%, purché gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4. In caso di cessione del corrispondente credito a un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per quest'ultima prevista dal Tuir

Speciale 15 DL 34 RILANCIO – persone	
<i>Misure rivolte a persone e famiglie</i>	

([articolo 15](#), comma 1, lettera f-bis) spetta nella misura del 90%, anziché del 19. Detrazione del 110% anche per l'installazione di **impianti fotovoltaici** e relativi sistemi di accumulo (anche non contestuale), a condizione che la stessa avvenga congiuntamente a uno degli interventi indicati in precedenza e che l'energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore del Gse (spesa massima agevolabile: 48mila euro, con tetto di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale).

Purché effettuata assieme a uno dei tre interventi principali, anche l'installazione di infrastrutture per la **ricarica di veicoli elettrici** negli edifici dà diritto allo sconto fiscale del 110 per cento. Nei confronti dei tecnici abilitati e dei professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini dell'ecobonus e del sismabonus, è prevista, in caso di accertata infedeltà degli stessi, una **sanzione pecuniaria** da un minimo di 2mila euro a un massimo di 15mila euro per ogni documento non veritiero, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, laddove il fatto costituisca reato.

Art. 121 – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

Introdotta in via sperimentale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di cessione del credito e di sconto in fattura (articoli [14](#) e [16](#), DI 63/2013), la possibilità, per il contribuente che ha diritto ad alcune detrazioni fiscali per spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di optare, alternativamente, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di **sconto sul corrispettivo** dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (e da quest'ultimo recuperato come credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione a ulteriori soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari), ovvero per la trasformazione dell'importo della detrazione in un **credito d'imposta** da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni a soggetti terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Si tratta delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione di impianti solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dovrà definire le modalità attuative della norma.

Art. 137 – Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

Riproposta ancora una volta la norma (articoli [5](#) e [7](#), legge 448/2001) che consente di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, sia agricoli sia edificabili, pagando un'imposta sostitutiva dell'11% sul maggiore valore attribuito a seguito di apposita perizia giurata. L'opportunità, questa volta, riguarda i beni posseduti al **1° luglio 2020**. L'imposta deve essere pagata entro il **30 settembre 2020**, con possibilità di ripartirla in tre rate annuali di pari importo (con le rate successive alla prima sono dovuti, contestualmente, gli interessi del 3% annuo). Redazione e giuramento della perizia vanno effettuati entro lo stesso 30 settembre.

Art. 159 – Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730

Prevista, per l'anno d'imposta 2019, la possibilità di presentare il modello 730/2020 nella **modalità "senza sostituto"** ([articolo 51-bis](#), DI 69/2013) anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio. La disposizione vuole evitare che l'emergenza epidemiologica e la gravità della situazione economica che sta investendo le imprese possa determinare l'impossibilità, per molti datori di lavoro, di effettuare i conguagli derivanti dalla presentazione del 730, causando un ulteriore danno al contribuente per la mancata erogazione del rimborso spettante.

Art. 176 – Tax credit vacanze

Istituito, per l'anno 2020, un bonus a favore dei nuclei familiari con reddito Isee non superiore a 40mila euro, per il pagamento dei servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai *bed & breakfast*.

Speciale 15 DL 34 RILANCIO – persone

Misure rivolte a persone e famiglie

Sisthema
ADM · ADV · ICT

L'incentivo è utilizzabile, **dal 1° luglio al 31 dicembre**, da un solo componente per nucleo familiare ed è pari a **500 euro**; l'importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone, a 150 euro per quelli composti da una sola persona. Le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione per i servizi resi da una singola struttura e documentate da fattura elettronica o documento commerciale, in cui va indicato il codice fiscale di chi intende fruire del credito; il pagamento deve avvenire senza l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Il beneficio è fruibile, per l'**80%**, sotto forma di **sconto sul corrispettivo** praticato dal fornitore dei servizi (che poi lo recupera come credito d'imposta utilizzabile in compensazione o cedendolo a terzi, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari), e, per il restante **20%**, sotto forma di **detrazione d'imposta** nella dichiarazione dei redditi. È prevista l'emanazione di un provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Sperando di fare cosa gradita

Sisthema Srl, Stefano Minelli

Per questioni di brevità non pubblichiamo i testi commentati degli articoli che comunque possono essere consultati direttamente sul nostro sito.

LINK E DOCUMENTI NORMATIVI E NON

Testo del DL 34 RILANCIO

<http://sisthema.it/wp-content/uploads/2020/05/dl34def.pdf>